

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**Direzione generale**

**OGGETTO:** Procedura di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo CCNL funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato – Annullamento parziale ex art. 21-nonies della legge 241/1990.

**IL DIRETTORE GENERALE****PREMESSO CHE:**

con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (d'ora in poi: Ptfp) del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2022-2024 confluito, successivamente, nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente, a sua volta approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 28 aprile 2022 e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.56 del 10 agosto 2022;

il predetto Ptfp ha disposto, tra l'altro, di procedere alla copertura, attraverso procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, di n. 1 posto di Dirigente amministrativo, CCNL Funzioni locali, Area Dirigenza, a tempo pieno e indeterminato;

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel demandare al Direttore generale il compito di avviare detta procedura, ha richiesto all'Amministrazione di individuare un Dirigente amministrativo da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, in considerazione del collocamento a riposo del Dirigente del sopra menzionato Settore a decorrere dal 1° settembre 2022, nonché di far svolgere la valutazione dei titoli dei candidati e i successivi colloqui a una commissione esterna nominata dal Direttore generale;

**DATO ATTO CHE:**

- con determinazione del Direttore generale n. 514 dell'11 agosto 2022, è stato approvato un avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per il reclutamento di n. 1 posto di Dirigente amministrativo - qualifica unica dirigenziale - a tempo pieno e indeterminato, CCNL Funzioni locali, Area Dirigenza, da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali;
- l'art. 5 del citato avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 18 agosto 2022, ha previsto che *“la valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale”* (comma 1);
- con determinazione del Direttore generale n. 619 del 21 ottobre 2022, è stato approvato un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per individuare i componenti della suddetta Commissione esaminatrice;
- con determinazione del Direttore generale n. 62 del 27 gennaio 2023, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa alla procedura di mobilità in oggetto;

**VISTO CHE:**

- il citato art. 5 prevedeva: *“la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento della selezione, effettuerà una preventiva valutazione dei curricula. Il punteggio massimo attribuibile è*

*di 30 punti da suddividersi tra i requisiti culturali e professionali posseduti (titoli di studio, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, anni di servizio nella qualifica dirigenziale, ecc.); i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 21 punti saranno ammessi al successivo colloquio. Il colloquio conoscitivo è finalizzato all'approfondimento delle esperienze lavorative e professionali indicate nel curriculum e alla verifica delle competenze (conoscenze, skills e attitudini) richieste dall'Ente per il posto da ricoprire, alla verifica delle capacità organizzative manageriali e di problem solving, gestionali, organizzative, di orientamento all'innovazione. Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che conseguiranno una valutazione di almeno 42 punti complessivi tra valutazione del curriculum e quella relativa al colloquio";*

- l'art. 6 del citato avviso stabiliva, altresì, che la Commissione avrebbe stilato una graduatoria finale, espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione del curriculum e da quella del colloquio di ciascun candidato;

#### **ATTESO CHE:**

- la nominata Commissione ha predeterminato i criteri e le modalità di valutazione dei profili curriculari, attribuendo specifici punteggi per i titoli di studio, per gli anni di servizio prestati nella qualifica dirigenziale, per le qualificazioni, per i percorsi formativi strutturati e per le altre esperienze professionali curriculari nonché i criteri e le modalità di valutazione, con punteggio, del colloquio conoscitivo (cfr. verbale n. 2 del 1° marzo 2023);
- in data 12 aprile 2023, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, su richiesta della Commissione esaminatrice, l'elenco dei candidati ammessi al colloquio, a seguito della valutazione dei *curricula*, e la data di svolgimento dello stesso;
- in data 27 aprile 2023, la Commissione, all'esito dei colloqui, svoltisi in pari data, trasmetteva a questa Amministrazione (prot. n. 8603), la graduatoria finale che veniva contestualmente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, con finalità esclusivamente notiziali;
- è stato notificato al Segretario generale da parte di uno dei candidati idonei un "ricorso gerarchico-reclamo", acquisito al prot. n. 10055 del 17 maggio 2023, con il quale è stata contestata l'ammissione di un candidato, nonché rilevata l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice;
- è stato altresì notificato nei termini e acquisito al prot. n. 12748 del 27 giugno 2023, da parte del medesimo candidato idoneo, un ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della Calabria – sede di Reggio Calabria, recante le medesime doglianze;
- la rilevanza delle contestazioni mosse e delle illegittimità accertate da questa Amministrazione induce la stessa a intervenire in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990, con l'effetto di travolgere la procedura, fatti salvi l'avviso di mobilità e le istanze di partecipazione presentate;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- la Commissione, pur avendo predeterminato i criteri di cui al verbale n. 2 del 1° marzo 2023, non ha dato alcun mandato alla struttura amministrativa per la dovuta pubblicazione preventiva degli stessi;
- dal verbale n. 3 del 6 aprile 2023, nel quale la Commissione ha proceduto all'esame delle istanze di partecipazione e della documentazione allegata, non emerge alcuna motivazione in ordine alle scelte effettuate dalla stessa in relazione ai titoli presi in considerazione, alle altre esperienze curriculari e all'iter logico-giuridico seguito al fine di ammettere e/o escludere alcuni titoli e/o candidati (es.: durata dei corsi, attinenza al profilo dei titoli di studio e di quelli formativi e professionali, ecc.);
- la Commissione non ha neppure predisposto per ogni singolo candidato una scheda relativa alla valutazione dei titoli e delle esperienze che avrebbe consentito di ricostruire le operazioni comparative effettuate e che tali informazioni non sono neppure evincibili né nel sopraccitato verbale del 6 aprile, né in quelli successivi, i quali, anzi, presentano un tenore talmente stringato da risultare irragionevoli e poco trasparenti;
- la Commissione, soltanto all'esito dei suoi lavori e, specificamente, dopo aver esperito, in data 27 aprile 2023, i colloqui conoscitivi, ha trasmesso a questa Amministrazione, con PEC del 28 aprile 2023 (ora arrivo: 19.24.58), i n. 5 verbali delle sedute, acquisiti agli atti dell'Ente con prot. n. 8717

del 2 maggio 2023; con ciò, di fatto, impedendo la necessaria vigilanza di questa Amministrazione durante lo svolgimento dell'intera procedura;

- in ultimo, la Commissione ha pure omesso di fornire il dovuto riscontro alle richieste di accesso formale ex artt. 22 e ss. della legge 241/1990 avanzate da un candidato rispettivamente in data 28 aprile e 2 maggio 2023 (acquisite ai prot. nn. 8624 e 8754) e tempestivamente trasmesse (28 aprile e 3 maggio 2023) alla Commissione, finalizzate alla rettifica, in autotutela, della valutazione dei relativi titoli. Anzi, la Commissione ha apoditticamente affermato come dette istanze fossero state ad essa irrualmente indirizzate, precisando pure di aver concluso le proprie attività con la trasmissione degli atti all'Amministrazione (avvenuta, come già riportato, la sera del 28 aprile 2023), con ciò escludendo la sussistenza di motivi e ragioni *“per provvedere alla rettifica di autotutela di alcunché. Tanto, fermo restando, l'ovvio diritto, costituzionalmente garantito, dei concorrenti di adire l'Autorità giurisdizionale competente per la tutela dei propri diritti ed interessi.”* (cfr. nota del 3 maggio 2023, acquisita in pari data al prot. n. 8939);

#### **VALUTATO CHE:**

- l'omesso invio alla struttura amministrativa competente, da parte della Commissione esaminatrice, del verbale n. 3 del 1° marzo 2023, recante i criteri di valutazione, ne ha impedito la loro pubblicazione. Tale condotta omissiva integra il vizio di violazione di legge e, in particolare, dello specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013; con ciò, ponendosi in contrasto, apertamente e irrimediabilmente, con il generale principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa perseguito dal legislatore (art. 97 Cost.).
- la sopradetta criticità assume connotati di maggiore gravità in considerazione del fatto che nemmeno nell'avviso pubblico di mobilità, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, erano stati specificati i criteri di valutazione, proprio in quanto demandati alla competenza della Commissione esaminatrice;
- l'impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico sotteso alle valutazioni e alle conseguenti scelte operate dalla Commissione integra, inoltre, la fattispecie del vizio di legittimità per difetto assoluto di motivazione per violazione di legge (artt. 3 e 21-octies, legge 241/1990), la quale appare insanabile anche in quanto la Commissione non ha predisposto per ciascun candidato una scheda relativa alla valutazione dei titoli e delle esperienze che avrebbe consentito di ricostruire le operazioni comparative effettuate;
- la motivazione neppure risulta evincibile dal relativo verbale n. 3 del 6 aprile 2023 o da quelli successivi, i quali tutti, invece, presentano un tenore talmente stringato da rendere complessivamente poco trasparente l'intero operato della Commissione, nonché irragionevoli e arbitrarie le relative scelte, affette così dall'ulteriore vizio di eccesso di potere;
- la trasmissione della graduatoria finale (acquisita al prot. n. 8603 del 27 aprile 2023), per la sua pubblicazione a fini notiziali, è avvenuta addirittura prima della consegna dei verbali dei lavori svolti dalla Commissione;
- la trasmissione postuma dei n. 5 verbali delle sedute (acquisiti con prot. n. 8717 del 2 maggio 2023), avvenuta, quindi, soltanto dopo l'esperimento dei colloqui conoscitivi in data 27 aprile 2023, ha, di fatto, impedito a questa Amministrazione di porre in essere, durante lo svolgimento della complessiva procedura valutativa, le attività di vigilanza di competenza e, conseguentemente, di poter ricondurre nell'alveo della legittimità le attività della Commissione;
- lo sbrigativo riscontro alle richieste di accesso agli atti di un candidato, specie avuto riguardo alla prima delle due, pervenuta alla Commissione in data 28 aprile 2023, ossia quando ancora l'Amministrazione non aveva ricevuto dalla stessa il carteggio relativo ai lavori sin lì svolti, rende, anche per tale verso, oltremodo censurabile tale condotta;
- le manifeste irragionevolezza, irrazionalità e arbitrarietà delle condotte poste in essere dalla Commissione rende, altresì, l'intera procedura complessivamente affetta anche dall'ulteriore vizio dell'eccesso di potere;

**CONSIDERATO** che i vizi riscontrati nelle sopra descritte attività poste in essere dalla Commissione, necessariamente, si andrebbero a riverberare sugli atti da assumere da parte di questa Amministrazione, se e in quanto approvasse i relativi verbali e, per l'effetto, confermasse la graduatoria finale, facendo così proprio l'operato della Commissione esaminatrice;

**RITENUTA**, invece, la necessità, preso atto dei descritti lavori, di non procedere all'approvazione né dei verbali relativi all'attività svolta dalla Commissione esaminatrice, né della sopra citata graduatoria finale, e, per l'effetto, al fine di scongiurare il rischio di ulteriori potenziali contenziosi, di disporre l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge 241/1990, della procedura, nonché degli atti presupposti, connessi e concomitanti a essa, fatti salvi l'avviso di mobilità e le istanze di partecipazione presentate;

**TENUTO CONTO** ancora che l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 4 luglio 2023, ha preso atto della necessità, evidenziata dalla scrivente, di procedere al sopra citato annullamento;

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la nuova struttura dell'Ente modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 29 dicembre 2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario/Direttore generale alla scrivente Avv. Maria Stefania Lauria;
- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", e in particolare gli articoli 5 e 9;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001,

#### **DETERMINA**

per tutto quanto rappresentato, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

1. non procedere all'approvazione dei verbali di cui alla superiore parte espositiva e della graduatoria finale dei candidati, pubblicata il 27 aprile 2023 sul sito istituzionale consiliare ai soli fini notiziali, redatti dalla Commissione esaminatrice;
2. per l'effetto, annullare in autotutela, ex art. 21-nonies della legge 241/1990, la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, CCNL Area Funzioni locali Dirigenza, da destinare al Settore Segreteria Assemblea e Affari generali, indetta con determinazione del Direttore generale n. 514 dell'11 agosto 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e concomitanti, fatti salvi l'avviso di mobilità e le istanze di partecipazione presentate;
3. pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;
4. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 54, comma 8, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria;
5. trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
  - al Settore Bilancio e Ragioneria;
  - al Settore Informatico e Flussi informativi;
  - all'Ufficio di Gabinetto;
  - al Settore Risorse umane.

Si dà atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Maria Stefania Lauria